



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0012365 del 29/04/2014

Pratica N:

Rif. Mittente:

ENI S.p.A. Raffineria Di Venezia
Via De Petroli 4
30175 Porto Marghera (VE)
fax: 041 5315568
rm_ref_raffineriavenezia@pec.eni.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Commissione Istruttoria AIA-IPPC
c/o ISPRA
via Curtatone 3
00186 Roma
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata da Eni S.p.A. raffineria di Venezia - Procedimento di
modifica ID 308.**

In merito alla domanda di modifica non sostanziale presentata dalla società Eni S.p.A., in in merito ad alcune prescrizioni contenute nel decreto AIA del 30/11/2010 n. DVA-DEC-2010-0000898, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Si precisa, inoltre, alla Commissione IPPC, che legge per conoscenza, che il gestore in data 14/04/2014 ha provveduto a comunicare di aver integrato la tariffa istruttoria come richiesto con nota del 03/03/2014 prot. CIPPC-00_2014-0000505.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

I Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: marioantoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2014-0012365

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0002141 del 28/01/2014

CIPPE-00-2014-000191

del 23/01/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Rif. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata da ENI S.p.A. - Raffineria di Venezia - procedimento di modifica ID 308

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Si rappresenta che la tariffa versata dal gestore non risulta congrua e pertanto deve essere integrata secondo quanto riportato nella nota, allegata alla presente, predisposta dal Referente del Gruppo Istruttore e dal Supporto Tecnico Ispra.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





ALL. 191/2014

Autorizzazione Integrata Ambientale

Raffineria di Venezia

ENI SPA

PARERE ISTRUTTORIO

"Richiesta di Modifiche Non Sostanziali: Note A-H"

*(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
Art. 29-nonies - comma 1 Modifiche non sostanziali degli impianti)*

Richiesta DVA: U.prot DVA-2012-0002438 del 01-02-2012 (ID 308)

Richiesta del Gestore: DIR 138/FZ.cz del 23 novembre 2011 (E.prot DVA-00-2011-0030203 del 01/12/2011)

DECRETO AIA: prot. DSA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010

G.U.: 5/1/2011; Durata: 8 anni

Gruppo Istruttore - Commissione IPPC	
Referente	Prof. Antonio Mantovani
Componente	Prof. Paolo Bevilacqua
Componente	Ing. Salvatore Tafaro
Componente	Ing. Antonio Voza

Regione Veneto	Ing. Roberto Morandi
Provincia Venezia	Ing. Francesco Chiosi
Comune Venezia	Prof.ssa Andreina Zitelli



1. INTRODUZIONE

1.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000033 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000256 del 23/04/2012 (E.prot DVA-2012-00-000256 del 23/04/2012), che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani (referente)- Prof. Paolo Bevilacqua- Ing. Salvatore Tafaro- Ing. Antonio Voza
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Regione Veneto: Ing. Roberto Morandi- Provincia Venezia: Ing. Francesco Chiosi- Comune Venezia: Prof.ssa Andreina Zitelli
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC hanno preso parte, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari dell'ISPRA: Dott. Luca Funari e Ing. Giancarlo Marini

1.2. Atti e attività istruttorie

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad Eni S.p.A. per la Raffineria di Venezia;
esaminata	la nota Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing DIR 138 /L.R.cz del 23/11/2011 (E.prot DVA-00_2011-0030203 del 01.12.2011; ID 308), avente per oggetto " <i>DVA-DEC-2010- 00008 98 del 30/11/2010 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria della società ENI S.p.A. sita nel Comune di Venezia. Comunicazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 1 del D. Lgs. 152/06 e smi</i> ";
viste	le Linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale o comunitario per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE recepita nella Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005);- Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio – GU n. 135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005);- <i>Bref for Mineral Oil and Gas Refineries</i> (Febbraio 2003);- <i>Bref for Large Combustion Plants</i> (Luglio 2006);- <i>Bref on Energy Efficiency Techniques (ENE)</i> – Luglio 2007;- DM 01.10.2008 recante <i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06</i>;
vista	la comunicazione della DVA alla Commissione di avvio del procedimento inerente la modifica non sostanziale di AIA (U.prot DVA-2012-0002438 del 01-02-2012) (ID 308) e di invito alla Commissione IPPC a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota, per la propria competenza;



vista	la nota MATTM (U.prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011) " <i>Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali – chiarimenti</i> ";
vista	le Relazioni Istruttorie di ISPRA del 22 marzo 2012 (prot. CIPPC-00-2012-0000148 del 03/04/2012) relativa alla " <i>Nota G: qualità fuel oil – Richiesta di modifica dei livelli di contenuto di zolfo</i> " e del 23 marzo 2012 (prot. CIPPC-00-2012-0000139 del 28/03/2012) relativa alle Note A-H, esclusa la Nota G. Referenti: Dott. Luca Funari e Ing. Giancarlo Marini.
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio inviata per approvazione in data 22/04/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC-00_2013-0000742 del 22/04/2013.
vista	la trasmissione del Parere Istruttorio dal Referente del Gruppo Istruttore al Nucleo di Coordinamento e p.c. al Presidente della Commissione IPPC, avente prot. CIPPC-00_2014-0000159 del 20/01/2014.

2. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE - DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing – Raffineria di Venezia
Sede legale	Piazza Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
Sede operativa	Via dei petroli 4 – 30175 Porto Marghera (VE)
Tipo di impianto	Esistente
Codice e attività I.P.P.C.	<i>Principale:</i> 1.2 – Raffinerie di petrolio <i>Secondaria:</i> Nessuna.
Gestore	Michele Viglianisi
Referente	Luigi Russo, luigi.russo@eni.it, 041 5331296
S. G. A. - Sistema di gestione ambientale	ISO 14001 e EMAS

3. RICHIESTA DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL DECRETO DI AIA

La Società ENI Spa ha trasmesso – con nota protocollo DIR / FZ cz 138 del 23 novembre 2011 (MATTM E.prot DVA-2011-0030203 del 01/12/2011) richiesta di otto modifiche non sostanziali, indicate come Note, da A) a H), in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 5 – articolo 5, comma 1, lettera l del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128).

Le otto modifiche non sostanziali richieste dal Gestore riguardano:

- ✓ "*Nota A: Deposito temporaneo rifiuti – Richiesta di modifica delle modalità gestionali*" - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista al paragrafo 9. 7 ("Rifiuti") a pagina 59 del PIC – Parere Istruttorio Conclusivo ed al paragrafo 8 ("Monitoraggio dei rifiuti"), pagina 22 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
- ✓ "*Nota B: Monitoraggio delle acque di falda – Richiesta di modifica dei metodi di analisi delle acque sotterranee*" - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dalla tabella 18 alle pagine 36 e 37 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
- ✓ "*Nota C: Monitoraggio emissioni in atmosfera – Richiesta di modifica della periodicità di monitoraggio del vapore acqueo nei fumi per i camini E18, E17 ed E20*" - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dalla tabella 4 alle pagine 8 e 9 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;



- ✓ **“Nota D: Monitoraggio emissioni in atmosfera – Richiesta di modifica del monitoraggio del camino 2 STAP”** - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dalla tabella 14 a pagina 28 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
- ✓ **“Nota E: Monitoraggio scarichi idrici – Richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio dello scarico unificato SMI”** - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dalla tabella 9 alle pagine 17 e 18 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
- ✓ **“Nota F: gestione strumentazione di monitoraggio della torcia – Richiesta di modifica della frequenza di taratura del misuratore di portata”** - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dal punto 5 del paragrafo 2. 5 (“Metodi di misura”) riportata a pagina 15 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
- ✓ **“Nota G: qualità fuel oil – Richiesta di modifica dei livelli di contenuto di zolfo”** - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista nel paragrafo 9.2.2 (“Fuel gas e fuel oil: contenuto di zolfo”) riportato a pagina 52 del PIC – Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia.
- ✓ **“Nota H: disattivazione camini E21 e S38”** - relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista al paragrafo 9.2.1 (“Emissione convogliate”) riportata a pagina 52 del PIC – Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia.

Il Gestore ha peraltro precisato che:

“le richieste di modifica vengono formulate anche a valle della nota ISPRA prot. 25634 del 03/08/2011 nella quale la stessa ribadisce di non aver la facoltà di modificare le frequenze di monitoraggio prescritte nel Decreto AIA e di presentare pertanto a tal scopo, specifica istanza all'Autorità Competente”.

3.1. Descrizione delle modifiche non sostanziali chieste dal Gestore e considerazioni del G.I.

Nei paragrafi seguenti, per ogni modifica richiesta, sono, nell'ordine:

- A. richiamate le prescrizioni – del PIC e/o del PMC - che il gestore chiede di modificare;
- B. analizzate in dettaglio le modifiche non sostanziali al PIC – Parere Istruttorio Conclusivo e al PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al Decreto MATTM di rilascio dell'A.I.A. avanzate dal Gestore con la nota 23 novembre 2011;
- C. riportate le motivazioni del G.I. in merito all'accoglienza, o meno, delle singole richieste e le proposte di modifica del PIC e/o del PMC.

4.1.1 Nota A: DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI – Richiesta di modifica delle modalità gestionali - paragrafo 9.7 (“Rifiuti”) a pag. 59 del PIC ed al paragrafo 8 (“Monitoraggio dei rifiuti”), pag. 22 del PMC.

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

- Il PIC - Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale ha stabilito (a pagina 59) che il Gestore deve adempiere, per quanto relativo alla gestione del deposito temporaneo di rifiuti, alle prescrizioni di seguito testualmente riportate:
“Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi). Sarà verificata anche la somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per assicurare il rispetto delle quantità massime nelle due aree di stoccaggio. [...]”;
- Il PMC allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA stabilisce (a pagina 22) che:



"Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi) sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. [...]".

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore nella breve nota tecnica - Nota A - ha precisato che:

"In sede di istanza di AIA la scrivente ha espresso la scelta dell'opzione di esercire il deposito temporaneo adottando il criterio temporale e quindi di avviare i rifiuti alle operazioni di recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, prevista dall'art. 183 comma 1 m punto 2 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 04/08".

Il Gestore, come indicato nella scheda B Rev 1, paragrafo b 12 della scheda, precisa inoltre che:

"Come richiesto dalla specifica modulistica la scrivente ha riportato le capacità di stoccaggio indicative dei parchi rifiuti della Raffineria, intendendo queste ultime quali dati non vincolanti e comunque espressi in modo conservativo sulla base delle dimensioni fisiche dei depositi includendo anche le vie d'accesso e le aree di manovra necessarie. Nel caso di necessità contingenti, non è infatti escluso lo stoccaggio di volumi anche superiori, fatta salva la gestione in ottemperanza ai dettami normativi sia in materia ambientale che di sicurezza".

Il Gestore precisa infine che:

"Il carattere indicativo associato alle capacità di stoccaggio dei depositi di rifiuti della Raffineria è confermato dal G. I. che, durante la Conferenza dei Servizi del 14/05/2010, su richiesta della scrivente, elimina dalla bozza del Parere Istruttorio Conclusivo i riferimenti alle limitazioni delle capacità di stoccaggio dei suddetti depositi".

In tale sede di Conferenza dei Servizi convocata ai fini del rilascio dell'AIA, di cui trasmesso il verbale di resoconto finale con protocollo del MATTM -DVA -2010-12650 del 17-05-2010 venivano affrontate le osservazioni portate dal gestore e rappresentate dalla seguente nota 29 sull'argomento;

	Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio Conclusivo [DVA-2010-0011070 del 28/04/2010]	Commenti Raffineria di Venezia ENI S.p.A.
29	Pag. 59 – 9.7 Rifiuti La capacità massima di stoccaggio complessiva prevista è (m3): <ul style="list-style-type: none">• rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento: 150;• rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento: 100;• rifiuti pericolosi destinati al recupero: 200;• rifiuti non pericolosi destinati al recupero: 100;• rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno: 0	Si precisa che le capacità di stoccaggio indicate nella documentazione dell'istanza di AIA e riprese nel Parere Istruttorio rappresentano valori indicativi che potrebbero anche essere superati in quanto, in base alle disposizioni indicate all'art 183 comma 1 lett. m del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 in merito al deposito temporaneo, la Raffineria, in qualità di produttore, intende raccogliere i rifiuti pericolosi e non pericolosi ed avviarli alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito. Si richiede pertanto di eliminare le limitazioni di deposito temporaneo indicate nel PIC

Alla luce delle predette considerazioni, il Gestore ha chiesto che:

1) il PIC, pagina 59, sia così modificato:

Testo attuale del PIC (pag. 59) con evidenziata la modifica richiesta	Testo modificato del PIC (pag. 59)
<i>"Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi). Sarà verificata anche la somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per assicurare il rispetto delle quantità massime nelle due aree di stoccaggio. Dovranno altresì essere controllati il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e le etichettature".</i>	<i>"Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi). Dovranno altresì essere controllati il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e le etichettature".</i>

2) il PMC, pagina 22, sia conseguentemente così modificato:



Testo attuale del PMC (pag. 22) con evidenziata la modifica richiesta	Testo modificato del PMC (pag. 22)
"Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi) sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. "	"Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi) e ai fini del mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi."

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota A: Deposito temporaneo rifiuti)

Le richieste di modifica del gestore sono accolte e le stesse sono ritenute non sostanziali.

La richiesta di modifica del PIC risulta, infatti, coerenti con quanto già stabilito in Conferenza dei Servizi del 14-05-2011, convocata ai fini del rilascio dell'AIA, di cui trasmesso il verbale di resoconto finale con protocollo del MATTM -DVA -2010-12650 del 17-05-2010; a pagina 2 del verbale è riportato che viene favorevolmente accolta l'osservazione n. 29 rappresentata dal Gestore.

Ne consegue anche l'accoglimento della stessa modifica nel PMC, in allineamento con il PIC.

4.1.2 Nota B: MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA – Richiesta di modifica dei metodi di analisi delle acque sotterranee – prescr. tabella 18, pagine 36 e 37 del PMC.

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

- Nel PIC - Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto AIA del MATTM del 30 novembre 2010, al paragrafo 9.6 – "Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee" (pagina 57), relativamente alle prescrizioni per suolo, sottosuolo e acque sotterranee riporta:
"Il Gestore ha l'obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento al suolo, fatto salvo ciò che è espressamente autorizzato in questa autorizzazione. Le attività di controllo delle acque sotterranee si ritengono ottemperate con l'effettuazione da parte del Gestore delle attività di monitoraggio poste in essere nell'ambito degli impegni previsti per il sito SIN, ai sensi dell'ex D.M. 471/99 dal Progetto di bonifica della falda, approvato dal Ministero dell'Ambiente. Le ulteriori modalità per l'esecuzione della procedura sono indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMC)".
- Nel PMC è prescritto (pagine 36 e 37) che il Gestore deve adempiere, per quanto relativo alle metodologie di analisi delle acque sotterranee (in particolare per i parametri NH_3 espresso come azoto, solfuri, pH temperature), alle prescrizioni di seguito testualmente riportate dalla tabella 18.

Metodi analisi di laboratorio acque sotterranee

Tabella 18 - Metodi di analisi delle acque sotterranee

Inquinante	Metodo	Principio del metodo
As	US EPA Method 206.3, Standard Method (S.M.) No. 303E	Assorbimento atomico con idruri. Digestione acida con $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$, riduzione ad $\text{As}^{(+3)}$ con cloruro stannoso, riduzione ad arsina con zinco in soluzione acida.
Cd	US EPA Method 213.2, Metodo APAT-IRSA 3120 B	Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornello di grafite.
Ni	US EPA Method 249.2 Metodo APAT-IRSA 3220 B	Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornello di grafite.
Cromo totale	US EPA Method 218.2, Metodo APAT-IRSA 3150 B1	Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornello di grafite.
Hg	US EPA Method 245.1	Assorbimento atomico vapori freddi dopo mineralizzazione con soluzione di persolfato / permanganato. Il mercurio è



		ridotto a Hg metallico con cloruro stannoso.
V	US EPA Method 286.2, Metodo APAT-IRSA 3310 A	Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con assorbimento atomico in fornello di grafite.
Ammoniaca (espressa come azoto)	US EPA Method 350.2, S.M. 4500 - NH ₃ , Metodo APAT-IRSA 4030 C	Distillazione per separare l'ammoniaca dalle specie interferenti e analisi con metodi colorimetrico (reattivo di Nessler) o per titolazione con acido solforico, in funzione della concentrazione di ammoniaca.
MTBE	US EPA Method 602	Metodo gascromatografico spazio di testa e determinazione con rivelatore PID. Si consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e condizionarli con HCl pH<2.
Solfuri	US EPA Method 376.1; Metodo APAT-IRSA 4160	Metodo per titolazione iodometrica dopo stabilizzazione del campione con acetato di zinco a pH>9.
BTEX	US EPA Method 602	Metodo gascromatografico spazio di testa e determinazione con rivelatore PID. Si consiglia di prelevare 2-3 campioni in vials e condizionarli con HCl pH<2.
Cianuri totali	US EPA Method 335.2, S.M. 4500 - CN C; Metodo APAT-IRSA 4070	Distillazione con cloruro di magnesio e determinazione spettrofotometrica a 620 nm.
pH	US EPA Method 150.1, S.M. 4500-H B; Metodo APAT-IRSA 2060	Misura potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7. La sonda di temperatura deve essere tarata con il metodo US EPA 170.1 o S.M. 2550B o Metodo APAT-IRSA 2100.
Temperatura	US EPA Method 170.1; S.M. 2550 B; Metodo APAT-IRSA 2100	La misura deve essere eseguita nel piezometro
Idrocarburi Totali	US EPA Method 418.1; Metodo APAT-IRSA 5160 A2	Estrazione con 1,1,2-triclorotrifluoro etano e acqua. L'estratto è analizzato con spettrometro IR. L'area del picco nell'intervallo 3015-2080 cm ⁻¹ è utilizzata per la quantificazione dopo costruzione curva di taratura con soluzioni di riferimento.

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore ha inviato la nota B, allegata alla sua nota protocollo DIR / FZ cz 138 del 23 novembre 2011, con la quale ha avanzato istanza di **modifica non sostanziale** concernente la richiesta di **"modifica dei metodi di analisi delle acque sotterranee"**.

Il gestore ha addotto le seguenti motivazioni:

- "a pagina 19, del Parere Istruttorio Conclusivo, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, il Decreto AIA riporta: *"Il monitoraggio delle acque sotterranee è già posto in essere dal Gestore nell'ambito degli interventi derivanti dagli adempimenti di legge ex DM 471 / 99. Le indicazioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee sono indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dal Gestore rispetto al quale non vengono poste indicazioni diverse"*;
- *"in accordo a quanto riportato nell'Allegato E.4 "Piano di monitoraggio e controllo" dell'istanza presentata al MATTM in data 29/06/2006 e nel suo aggiornamento presentato il 30/06/2008, la scrivente non prevede il monitoraggio di Ammoniaca (espressa come azoto), Solfuri, pH e temperatura per le acque di falda"*.

Alla luce delle predette considerazioni il Gestore ha pertanto richiesto di **"modificare la Tabella 18 riportata a pagg. 36 e 37 del Piano di Monitoraggio e Controllo eliminando i riferimenti ai suddetti parametri"** e, **precisamente, ai parametri Ammoniaca (espressa come azoto), Solfuri, pH e temperatura per il monitoraggio delle acque di falda.**

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota B: Monitoraggio delle acque di falda)

Si ritiene **non accoglibile** la richiesta del gestore riguardante la prescrizione di cui alla pagina 57 del PIC e, conseguentemente, alla Tabella 18 riportata alle pagine 36 e 37 del PMC.

Ciò allo scopo di mantenere un'uniformità di prescrizioni con altri impianti che si trovano in condizioni analoghe per tipologia di produzione e di ubicazione.



Non è inoltre da ritenersi ricevibile la motivazione addotta dal Gestore a supporto della propria richiesta che fa testualmente riferimento alla pagina 19 del PIC ("a pagina 19, del Parere Istruttorio conclusivo, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, il Decreto AIA riporta: "Il monitoraggio delle acque sotterranee è già posto in essere dal Gestore nell'ambito degli interventi derivanti dagli adempimenti di legge ex DM 471 / 99. Le indicazioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee sono indicate nel piano di Monitoraggio e Controllo proposto dal Gestore rispetto al quale non vengono poste indicazioni diverse").

Infatti, a pagina 19 testualmente citata dal Gestore, il PIC considera altre tematiche connesse a quelle proprie del paragrafo 5.2 ("Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime e combustibili") e del paragrafo 5.3 ("Consumi idrici").

4.1.3 Nota C: MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA – modifica della periodicità di monitoraggio del vapore acqueo nei fumi per i camini E18, E17 ed E20 - relativa alla tabella 4, pagine 8 e 9 del PMC.

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

Il PMC allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA al paragrafo 2.1 Monitoraggio delle Emissioni in Aria-Emissioni Convogliate, stabilisce che gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione indicati con le frequenze stabilite nella tabella n. 4 di pagine 8 e 9, del suddetto paragrafo, con report annuale.

Per quanto indicato in tabella n.4, l'annotazione (*) al parametro Vapore Acqueo, riferita ai punti di emissione E18, E17, E20, riporta che: "Il tenore di vapore acqueo potrà essere verificato mensilmente, se non misurato in continuo."

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore ha inviato una breve nota tecnica, *Nota C* relativa alla richiesta di modifica non sostanziale di quanto previsto alle pagine 8 e 9 del PMC, in allegato alla sua nota datata 23-11-2011 (MATTM protocollo DVA 2011-0030203 del 01/12/2011).

Al riguardo il Gestore ha precisato che:

"I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) attualmente presenti in Raffineria Camino E20 e Camino E18 (contributo COGE) e quelli che verranno prossimamente installati in accordo alle prescrizioni al Decreto di AIA Camino E17, Camino E18 (contributo DP3) operano/opereranno il raffreddamento e la deidratazione del gas di combustione prima dell'invio all'analizzatore in modo che il campione si trovi già secco ed in condizioni normali.

La concentrazione di inquinante viene/verrà poi riferita al tenore di ossigeno previsto dalla normativa applicabile (per combustibili liquidi e gassosi 3% per forni e caldaie e 15% per turbine a gas mediante la nota relazione

$$E = E_m(21 - O_2)/(21 - O_{2m})$$

come previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/06 e s.m.i."

Sempre nella stessa *Nota C*, il Gestore dichiara che:

"La misura in continuo di tale parametro (vapore acqueo) non risulta nemmeno necessaria per la definizione del volume degli effluenti gassosi in quanto tale dato viene determinato utilizzando le formule di dettaglio riportate dal DPR 416/01 così come previsto a pagina 51 del PIC e specificato da ISPRA ed ARPAV nel corso dell'incontro del 15/03/2011.

Si sottolinea che in occasione delle campagne semestrali di monitoraggio prescritte dal Decreto di AIA vengono eseguite misure discontinue di tale parametro per tutti i camini della Raffineria. Tali misure hanno il fine di valutare la stabilità di tale parametro nei processi di combustione dei forni e caldaie di raffineria. Oltre al vapore di per se contenuto nell'aria comburente, le uniche fonti di vapore acqueo sono infatti costituite dall'idrogeno contenuto nei combustibili e dal vapore di atomizzazione del Fuel Oil il quale viene erogato in quanta determinata e controllata per ottimizzare la combustione, evitando gocciolamenti i bruciatori od eventuali strappi di fiamma e mantenendo pressoché costante la pressione differenziale tra olio e vapore di atomizzazione."



Alla luce anche dei risultati per queste campagne semestrali di monitoraggio, condensati nella tabella fornita con la *Nota C* e qui sotto riportata, il Gestore intende mostrare come il parametro misurato vapor acqueo vari in un range ristretto di misura quantificato del 6-15%.

Il Gestore, in definitiva, afferma che:

"Alla luce della sostanziale invarianza del tenore di vapor acqueo nei camini in oggetto si ritiene altrettanto non necessaria la misura discontinua mensile di tale parametro che oltre a costituire un onere organizzativo ed economico importante non fornisce alcun valore aggiunto al monitoraggio".

Tenore di vapor acqueo (%)

Periodo	Camino 18 (Turbogas+Caldaia B01)	Camino 18 (Caldaia B02)	Camino E18 (DP3)	Camino 20	Camino E17
1 semestre 2008*	8,61			8,01	9,5
2 semestre 2008*	7,49			10,09	10,31
1 semestre 2009	13,7	9,79	9,88	10,31	10,95
2 semestre 2009	5,98	8,71	11,27	8,2	7,97
1 semestre 2010	8,18	9,46	10,02	11,3	12,56
2 semestre 2010	8,35	10,87	14,39	14,17	11,33
1 semestre 2011	9,5	13,52	14,73	8,75	9,59
Luglio 2011	8,3	13,4	-	13,2	-
Agosto 2011	9,4	11,7		14,2	
Settembre 2011	8,2	11		13,1	
Ottobre 2011	7,9	10,9		13,1	

*Fino al 2008 le misure erano riferite al totale del camino E18

**Campagna semestrale 2° semestre 2011 non eseguita per fermata impianti comunicata a MATTM e ISPRA in data 27 Ottobre 2011.

Alla luce delle predette considerazioni, il Gestore ha pertanto chiesto che:

"Il controllo di vapore acqueo nei fumi ai camini E17, E18, ed E20 mantenendo l'attuale frequenza semestrale di misura prevista anche per gli altri camini in bolla. Tale tipologia di monitoraggio consentirà comunque una verifica periodica del parametro senza inficiare la qualità delle determinazioni degli inquinanti atmosferici".

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota C: Monitoraggio emissioni in atmosfera – periodicità di monitoraggio del vapore acqueo nei fumi per i camini E18, E17 ed E20)

Il G.I. ritiene non accoglibile la richiesta di modifica delle prescrizioni di cui alle pagine 8 e 9 del PMC richiesta dal gestore e riferita agli autocontrolli del Monitoraggio delle Emissioni in Aria - Emissioni Convogliate e richiamata dopo la seguente frase: dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione indicati con le frequenze stabilite nella tabella n. 4 di pagine 8 e 9, del suddetto paragrafo, con report annuale:

per quanto indicato in tabella n.4 con annotazione () assegnata al parametro Vapore Acqueo, per i punti di emissione E18, E17, E20, l'annotazione riferisce che: "Il tenore di vapore acqueo potrà essere verificato mensilmente, se non misurato in continuo."*

In merito, in particolare, si condivide il parere presso al riguardo dal Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il Coordinamento ed il Controllo delle Attività Ispettive di I.S.P.R.A.: "La modifica del corpo prescrittivo è comunque possibile... solo sulla base di una valutazione ... dei dati di monitoraggio ad esito di un adeguato periodo di attuazione del PMC. ..." (nota ISPRA prot. Gen. n. 0025634 del 03 agosto 2011, trasmessa a ENI Spa ed anche al MATTM- DVA-Divisione IV).

- Il Gestore potrà, tuttavia, rinnovare l'istanza di modifica della frequenza di monitoraggio del vapore acqueo dopo un periodo di verifica non inferiore a 24 mesi.

4.1.4 Nota D: MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA – modifica del monitoraggio del camino 2 STAP relativa alla tabella 14 a pagina 28 del PMC

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.



Il PMC allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA al paragrafo 10.2 Impianto STAP - Monitoraggio delle Emissioni in Aria, prescrive che gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione indicati con le frequenze stabilite nella tabella n. 14 di pagina 28 del suddetto paragrafo, con report annuale. In tabella n.14 si prescrive che il monitoraggio di COV e Polveri deve avere frequenza annuale.

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore in allegato alla sua nota datata 23-11-2011 (MATTM protocollo DVA 2011-0030203 del 01/12/2011) ha inviato una breve nota tecnica - "Nota D" - in cui ha precisato che:

"Con riferimento al punto 21 del Verbale di Riunione del giorno 01/04/2011 tenutasi con ISPRA e ARPAV (ove è stato accordato che per quanto riguarda il monitoraggio del Camino 2 dell'impianto di STAP il Gestore si riserva di verificare le caratteristiche del punto di emissione e delle sue funzioni al fine di formulare un'eventuale proposta alternativa per il monitoraggio) si riportano alcune seguenti precisazioni riguardanti il Camino n.2 dello stabilimento STAP".

Il camino in oggetto correttamente indicato a pag. 28 del PMC come Camino 2 da impianto di emergenza costituisce lo sfiato di emergenza del sistema di abbattimento fumi della linea di produzione grassi. Per la sua natura di sfiato di emergenza, il Camino 2 è attivo esclusivamente in caso di fuori servizio del sistema di abbattimento principale (che può verificarsi dalla disfunzione dei filtri F15, rottura del motore elettrico VV4 od ostruzione degli ugelli dell'acqua di abbattimento fumi nella colonna C2).

Al verificarsi di tali circostanze i fumi sono avviati all'impianto di abbattimento di emergenza solo per il tempo strettamente necessario a fermare la linea di produzione, stimabile in un massimo di due ore. L'eventualità di attivazione del Camino 2 è del tutto remota, poiché il sistema di abbattimento principale è soggetto a controlli preventivi e periodici, definiti da specifiche procedure interne. Il sistema di emergenza che afferisce al Camino 2 non è mai stato attivato se non per modifiche funzionali.

Alla luce delle predette considerazioni il Gestore ha richiesto di: "escludere il Camino 2 STAP dall'obbligo di monitoraggio attuale."

Detta richiesta è stata tra l'altro motivata dal Gestore, tenendo conto del fatto che:

"Nel caso di attivazione dello sfiato ne sarà data opportuna comunicazione all'Autorità competente ed all'Ente di controllo con indicazione della data e dell'ora di inizio e fine dell'evento. In tale contesto, come previsto a pagina 45 del Piano di monitoraggio e controllo, verrà anche fornita una stima dei quantitativi di inquinanti emessi".

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota D: Monitoraggio emissioni in atmosfera – camino 2 STAP)

Il GI ritiene accoglibile la richiesta del gestore riguardante la cancellazione della periodicità di monitoraggio degli inquinanti al Camino 2 STAP, di cui a pagina 28, par. 10.2, del PMC riferita all'Impianto STAP - Monitoraggio delle Emissioni in Aria.

Per tale camino, gli autocontrolli prescritti riguardano COV e Polveri con frequenza annuale.

L'accoglimento della richiesta da parte del GI si basa sul fatto che trattasi di camino di emergenza. Secondo quanto dichiarato dal gestore, il sistema di emergenza che afferisce al Camino 2 non è mai stato attivato se non per modifiche funzionali.

Il GI ritiene tuttavia di inserire una specifica prescrizione sul reporting in caso avvengano situazioni di emergenza con conseguente sfiato in atmosfera.

▪ Modifiche accolte:

"Tabella 14 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini dell'impianto STAP non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Limiti/ Prescrizioni	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ [mg/Nm ³] NO _x (come NO ₂) [mg/Nm ³] CO [mg/Nm ³] PTS	-	23 ¹	Annuale	NDIR Opacimetro Paramagnetico
CO ₂			Calcolato	EPA 3C/96
PTS [mg/Nm ³]	Limite come da autorizzazione	3,1,22,17,18,2	Annuale	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e



COV	Limite come da autorizzazione	3, 1, 22, 17, 18,2	strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
-----	-------------------------------	--------------------	---

Tutti i punti di emissione sopraelencati devono essere controllati annualmente."

▪ Testo corretto a seguito accoglimento modifica non sostanziale:

"Tabella 14 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini dell'impianto STAP non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Limiti/ Prescrizioni	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ [mg/Nm ³] NO _x (come NO ₂) [mg/Nm ³] CO [mg/Nm ³] PTS	-	23 ¹	Annuale	NDIR Opacimetro Paramagnetico
CO ₂			Calcolato	EPA 3C/96
PTS [mg/Nm ³]	Limite come da autorizzazione	3,1,22,17,18	Annuale	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
COV	Limite come da autorizzazione	3, 1, 22, 17, 18		

Tutti i punti di emissione sopraelencati devono essere controllati annualmente.

In caso di attivazione dello sfiato relativo al camino 2 di emergenza dell'impianto STAP sarà data tempestiva comunicazione all'Autorità competente e all'Ente di controllo con indicazione della data e dell'ora di inizio e fine dell'evento. Come previsto a pagina 45 del Piano di monitoraggio e controllo, sarà anche fornita una stima dei quantitativi di inquinanti emessi."

4.1.5 Nota E: MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI – Richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio dello scarico unificato SM1, relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista dalla tabella 9 alle pagine 17 e 18 del PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

Il PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM del 30 novembre 2010 di rilascio dell'AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale ha prescritto (alle pagine 36 e 37) che il Gestore della Raffineria di proprietà della Società ENI Spa ubicata nel territorio del Comune di Porto Marghera (Venezia) deve adempiere, per quanto relativo alle metodologie di monitoraggio dello scarico unificato, alle prescrizioni riportate dalla tabella 9 alle pagine 17 e 18, oltre agli auto controlli trimestrali su tutti i parametri di cui al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.

Più precisamente il capitolo 3 – "Monitoraggio delle emissioni in acqua" del vigente PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo recita al paragrafo 3. 1 – "Scarichi e prelievi idrici e relative prescrizioni" quanto qui di seguito testualmente riportato.

"Per lo scarico finale SM1, per gli scarichi parziali SM2 e SM3 e per le opere di presa AL1 (acqua mare di raffreddamento) e AQ1 (acquedotto CUA1) viene fissata una frequenza degli autocontrolli trimestrale su tutti i parametri del DM 30/07/99 (Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione di: argento, berillio, selenio, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, pesticidi organo fosforici, erbicidi e assimilabili, solfuri, solfiti, cromo VI, clorito, bromato, Tributilstagno, fenoli totali. I parametri IPA, diossine e PCB dovranno essere determinati mediante tecnica HRGC/HRMS). Sullo scarico finale SM1 è richiesto inoltre un monitoraggio come indicato in tabella 9".



Tabella 9 - Monitoraggio dello scarico SM1

Inquinante/ Parametro	Tipo di verifica/ frequenza	Tipo di campione
Flusso	Mediante calcolo indiretto	
Solidi sospesi totali	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
BOD ₅	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
COD	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Cromo IV	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Cianuri totali (come CN)	Verifica settimanale con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Solfuri	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Azoto ammoniacale (espresso come NH ₄)	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Azoto nitroso (come N)	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Azoto nitrico (come N)	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Oli e grassi	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Idrocarburi totali	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Fenoli	Verifica giornaliera con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Solventi organici aromatici (come BTEX)	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
MTBE / ETBE	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Azoto totale	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Vanadio	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Benzene	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Toluene	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
Xilene	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
AOX	Verifica mensile con campionamento manuale/strumentale ed analisi di laboratorio	Campione medio ponderale su 3 ore
TOC	Misura Trimestrale	

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore allegata alla sua nota protocollo DIR / FZ cz 138 del 23 novembre 2011 (protocollo MATTM E numero DVA – 2011 – 0030203 del 01 dicembre 2011) ha inviato la nota E con la quale ha avanzato istanza di modifica non sostanziale concernente la richiesta di “modifica della frequenza di monitoraggio dello scarico unificato SM1”.

La proprietà ha addotto le seguenti *motivazioni per la modifica non sostanziale* di che trattasi, sussistenti alla data del 23 novembre 2011:

"Lo scarico unificato SM1 convoglia al corpo idrico recettore (canale Vittorio Emanuele III) i reflui depurati della linea del depuratore biologico e della linea dell'impianto chimico-fisico, se attiva. Lo stesso punto convoglia anche il ritorno del circuito aperto di raffreddamento ad acqua mare."

La Raffineria esegue su tale scarico le analisi trimestrali degli analiti di cui alla Tabella A, Sezioni I, 2 e 3 del DM 30/07/99, così come previsto dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato



alle Acque, oggi sostituita dal Decreto AIA. Inoltre, sempre al medesimo scarico, esegue quotidianamente mediante proprio laboratorio interno le analisi del contenuto di idrocarburi ed azoto ammoniacale come da Piano Analitico interno.

In data 03 ottobre 2011 la Raffineria ha inoltre avviato le analisi prescritte nella Tabella 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo del Decreto AIA, come da comunicazione ISPRA prot. 25634 del 03.08.2011 (Allegato 5).

I risultati delle analisi giornaliere e settimanali ad oggi effettuate sullo scarico SM1, riportati come Allegato 6 al presente documento, evidenziano che per gran parte degli analiti considerati (BOD5, Solfuri, Azoto Ammoniacale, Oli e Grassi, Idrocarburi Totali, Fenoli e Cianuri Totali) i valori di concentrazione risultano inferiori ai limiti di rilevabilità previsti dalle metodiche analitiche utilizzate. Si sottolinea che le metodiche utilizzate dalla Raffineria corrispondono a quelle indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo del Decreto AIA e/o nella nota ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011 o a metodiche equivalenti, così come specificato nella nota di equivalenza riportata come Allegato 7 al presente documento.

Per i rimanenti analiti considerati (Solidi Sospesi Totali, COD, Azoto Nitroso e Nitrico), i valori di concentrazioni riscontrati sono circa di un ordine di grandezza inferiori ai relativi limiti di legge.

Il gestore ha inoltre evidenziato come l'accoglimento della variazione di frequenza di monitoraggio ai fini dei controlli allo scarico unificato SM1 proposta, quale modifica non sostanziale, dalla Società ENI:

“consentirà una notevole riduzione degli oneri che oggi vengono sostenuti per effettuare quotidianamente il campione medio composto sulle tre ore e le relative analisi, senza inficiare la qualità del monitoraggio che per i parametri potenzialmente critici quali idrocarburi ed azoto ammoniacale rimangono comunque verificati quotidianamente dal laboratorio interno”.

A supporto delle proprie argomentazioni il Gestore ha, inoltre allegato alla sua istanza in questione la presente documentazione:

- Comunicazione ISPRA protocollo Generale numero 0025634 del 03 agosto 2011 (allegato 5);
- Riepilogo risultati analitici scarico SM1 (Allegato 6);
- Nota di equivalenza delle metodiche analitiche – “Equivalenza tra i metodi applicati da Chelab e quelli richiesti da ISPRA (Allegato 7).

Di seguito è riportato il “riepilogo risultati analitici scarico SM1” *che risulta essere relativo al un campione di monitoraggio esteso su un arco temporale di soli 20 giorni solari (periodo 03 ottobre, data di inizio del monitoraggio - 22 ottobre 2011).*



INQUINANTE	Limiti	03/10/2011	04/10/2011	05/10/2011	06/10/2011	07/10/2011	08/10/2011	09/10/2011	10/10/2011	11/10/2011	12/10/2011
Solidi sospesi totali mg/l	35 mg/l	5,0±3,3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13,0±4,6
BOD5 (come O ₂) mg/l	<25 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
COD (come O ₂) mg/l	<80 mg/l	n.r.	11,8±6,8	14,5±7,1	11,0±5,7	n.r.	11,0±6,7	12,0±6,8	n.r.	13,8±7,0	n.r.
Solfuri (come S) mg/l	<0,5 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Azoto ammoniacale (come N) mg/l	<2 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Azoto nitroso (come N) mg/l	<0,3 mg/l	0,025±0,007	0,12±0,02	0,03±0,02	0,020±0,008	0,020±0,008	0,020±0,009	0,020±0,009	0,03±0,01	0,023±0,007	0,14±0,02
Azoto nitrico (come N) mg/l	-	0,322±0,038	0,280±0,032	0,379±0,044	0,32±0,039	0,92±0,10	0,185±0,025	0,280±0,034	n.r.	0,313±0,075	0,248±0,031
Oil e grassi mg/l	<10 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Idrocarburi totali mg/l	<2 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Fenoli µg/l	<50 µg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Cianuri tot. (come CN) µg/l	<5 µg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

n.r.: non rilevabile.

INQUINANTE	Limiti	13/10/2011	14/10/2011	15/10/2011	16/10/2011	17/10/2011	18/10/2011	19/10/2011	20/10/2011	21/10/2011	22/10/2011
Solidi sospesi totali mg/l	35 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	5,0±3,3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
BOD5 (come O ₂) mg/l	<25 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
COD (come O ₂) mg/l	<80 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10,0±6,7	n.r.
Solfuri (come S) mg/l	<0,5 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Azoto ammoniacale (come N) mg/l	<2 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Azoto nitroso (come N) mg/l	<0,3 mg/l	0,03±0,02	0,020±0,009	0,02±0,008	0,020±0,009	0,020±0,009	0,02±0,01	0,03±0,02	0,020±0,009	0,020±0,008	0,020±0,008
Azoto nitrico (come N) mg/l	-	0,172±0,024	0,130±0,021	0,73±0,10	0,680±0,087	n.r.	0,180±0,089	0,621±0,095	n.r.	0,152±0,088	0,181±0,069
Oil e grassi mg/l	<10 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Idrocarburi totali mg/l	<2 mg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Fenoli µg/l	<50 µg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
Cianuri totali (come CN) µg/l	<5 µg/l	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

n.r.: non rilevabile.

Alla luce delle predette considerazioni il Gestore ha pertanto richiesto (sotto forma di modifica non sostanziale, con esplicito richiamo all'articolo 29- nonies, comma 1 del D. Lgs. 03 aprile 2006, numero 152 e sue s. m. ed i.) "di mantenere il monitoraggio trimestrale negli attuali termini prescrittivi e di variare la frequenza dei controlli allo scarico SM1 portando a cadenza mensile tutte le analisi previste a cadenza giornaliera e settimanale nella Tabella 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo".

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (rif. Nota E - Monitoraggio Scarichi Idrici - frequenza di monitoraggio dello scarico unificato SM1)

Il GI ritiene non accoglibile la richiesta di modifica delle prescrizioni di cui alla Tabella 9 riportata alle pagine 17 e 18 del PMC, anche tenuto conto della similitudine adottata dalla competente Commissione nell'individuare, laddove possibile e coerente, prescrizioni, e quindi controlli e monitoraggi, simili per stabilimenti tra loro paragonabili.

In particolare si condivide la nota di ISPRA prot. Gen. n. 0025634 del 03 agosto 2011, trasmessa alla Società ENI Spa ed anche al MATTM – DVA – Divisione IV: "La modifica del corpo prescrittivo è comunque possibile...solo sulla base di una valutazione dei dati di monitoraggio ad esito di un adeguato periodo di attuazione del PMC. ...".

Come sopra rappresentato il monitoraggio delle sostanze e dei parametri in questione ha avuto inizio solamente a far data dal 03 ottobre 2011 ed è stata, conseguentemente, trasmessa la sola serie dei rilevamenti giornalieri per il brevissimo periodo 03 ottobre - 22 ottobre 2011, ossia per soli 20 giorni di monitoraggio quotidiano delle sostanze pertinenti. Il Gestore potrà rinnovare l'istanza dopo adeguato e prescritto monitoraggio di 24 mesi di attuazione del PMC.



4.1.6 Nota F: GESTIONE STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA TORCIA – frequenza di taratura del misuratore di portata, relativa a richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione del punto 5 del paragrafo 2. 5 (“Metodi di misura”), pagina 15 del PMC.

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

Il PMC allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale sancisce nel paragrafo 2.5, Metodi di misura - Monitoraggio delle Torce, che: "Il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore ad una volta al mese, un'accuratezza di misura del 20%."

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore in allegato alla sua nota datata 23-11-2011 (MATTM protocollo DVA 2011-0030203 del 01/12/2011) ha inviato una breve nota tecnica - "Nota F" - relativa alla richiesta di modifica non sostanziale di quanto previsto alla pag. 15 del PMC – Parere Istruttorio Conclusivo.

Al riguardo il Gestore ha testualmente precisato che:

"Al fine di monitorare il flusso di gas inviato alla propria Torcia, la Raffineria è dotata di un flussimetro modello G868 prodotto da GE Parametrics individuato con la sigla 29FI005, le cui caratteristiche esposte nell'allegato 8 confermano l'allineamento a quanto richiesto nel piano di Monitoraggio e Controllo al paragrafo 2.5 -Metodi di Misura".

Il Gestore ha precisato che: "La Raffineria è dotata di una procedura per la verifica funzionale con cadenza semestrale dello strumento in oggetto. La procedura nominata IO/STR/005 - Acquisizione dati elettronica misuratore ultrasuoni 29FI005 è riportata come allegato 9". Di tale procedura il Gestore ne sintetizza le fasi salienti della verifica funzionale:

- Prelievo campioni di gas.
- Acquisizione dati da elettronica strumento
- Confronto del peso molecolare del campione prelevato dal laboratorio con quello misurato dallo strumento.

"Il risultato della prova funzionale si considera positivo se gli scostamenti del peso molecolare (dal confronto fra la misura del peso molecolare effettuato dal laboratorio e quella indicata dal misuratore) ricadono all'interno del range previsto dal costruttore (1.8%).

Qualora non rientrasse all'interno di tale tolleranza, si effettua la calibratura secondo la IO/STR/004 - Azzeramento da Campo e Calibratura Elettronica Misuratore Ultrasuoni 29FI005, riportata come allegato 10". Di tale procedura il Gestore sintetizza le fasi di seguito riportate:

- "Azzeramento dello strumento attraverso l'estrazione delle sonde ad ultrasuoni della sezione del tubo fino ad estrometterle integralmente dal moto del gas nella tubazione".
- "Calibrazione del parametro T_w per aggiustamenti in base al dato del peso molecolare riscontrato in laboratorio"
- "Calibrazione del parametro $\%N_2$ in base al dato del $\%N_2$ relativo al campione prelevato dal laboratorio"
- Effettuare nuovamente la verifica funzionale dello strumento secondo la procedura IO/STR/005.

Riporta inoltre l'allegato 10 alla sopra citata *Nota F* - Azzeramento da Campo e Calibratura Elettronica Misuratore Ultrasuoni 29FI005.

Il Gestore precisa ancora che:

"Lo strumento dispone di un sistema "doppio" di sonde di rilevazione, che consente una precisione maggiore nel rilevamento dei dati stessi poiché viene effettuata la media delle misure provenienti dai due canali, per tutte le grandezze che vengono trattate dal software dello strumento (peso molecolare, velocità, portata,), garantendo nel contempo un costante monitoraggio della variazione dei valori rispetto a quello medio."

Alla luce delle predette considerazioni il Gestore ha pertanto richiesto: "... di modificare la frequenza di taratura da mensile a semestrale".



Detta richiesta è stata tra l'altro motivata dal Gestore tenendo conto del fatto che:

"In allegato 11 sono riportate le ultime prove di taratura effettuate e quelle relative alle prove mensili attuate negli ultimi mesi. Dai risultati di tali prove si può evincere che lo scostamento dell'accuratezza di misura non è mai superiore ai limiti di prescrizione".

Alla sopra citata *Nota F* - Azzeramento da Campo e Calibratura Elettronica Misuratore Ultrasuoni 29FI005, acclude l'allegato 11.

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. *Nota F* - Gestione Strumentazione di Monitoraggio della Torcia - modifica della frequenza di taratura del misuratore di portata)

Il G.I. ritiene non accoglibile la richiesta del Gestore. Non viene quindi modificata la prescrizione a pagina 15 del PMC:

"Il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore ad una volta al mese, un'accuratezza di misura del 20%."

in quanto ritiene necessario un tempo più lungo di verifica dei risultati forniti dai test di verifica della procedura IO/STR/004 -Azzeramento da Campo e Calibratura Elettronica Misuratore Ultrasuoni 29FI005.

Il gestore, qualora ritenga ne sussistano le condizioni, potrebbe avanzare nuova richiesta per la modifica in oggetto dopo un tempo di verifica non inferiore a 24 mesi di raccolta dati.

4.1.7 Nota G: QUALITÀ FUEL OIL – Richiesta di modifica dei livelli di contenuto di zolfo **- relativa al paragrafo 9.2.2 Fuel gas e fuel oil: contenuto di zolfo a pagina 52 del PIC.**

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

La modifica riguarda richiesta riguarda il PIC, "par. 9.2.2 Fuel gas e fuel oil ", pag. 52:

"9.2.2 Fuel gas e fuel oil: contenuto di zolfo

I combustibili utilizzati in Raffineria sono olio combustibile (F.O.), gas incondensabili (F.G.) e gas naturale, non appena questo ultimo sarà disponibile.

Il fuel gas prodotto deve essere desolfurato mediante idonei sistemi di lavaggio con ammine per la separazione dell'H₂S e mercaptani. Il contenuto massimo di zolfo nel fuel gas destinato al riutilizzo come combustibile, o comunque bruciato, deve essere: inferiore a 500 ppm, come S (1^a fase); inferiore a 200 ppm, come S (2^a fase).

Il fuel oil dovrà avere un contenuto massimo di zolfo dello 0,85 %, già nella 1^a fase".

B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore, con la "NOTA G: Qualità fuel oil - Richiesta di modifica dei livelli di contenuto di zolfo", allegata alla propria comunicazione prot. DIR / FZ cz 138 del 23 novembre 2011 (E.prot DVA-2011-0030203 del 01 dicembre 2011), ha richiesto, come modifica non sostanziale, una "*deroga al valore di 0,85 % peso sul contenuto di zolfo nel fuel oil utilizzato come combustibile per i forni e le caldaie*".

Il gestore ha addotto le seguenti motivazioni per la richiesta di modifica ritenuta non sostanziale:

"Con il presente documento la scrivente intende richiedere al MATTM deroga al valore di 0.85 % peso sul contenuto di zolfo nel fuel oil utilizzato come combustibile per i forni e le caldaie. Tale valore di 0.85 % peso era stato indicato dalla Raffineria nella Lettera DIR 161 del 5 Novembre 2009 quale dato di riferimento per lo sviluppo del quadro emissivo alla massima capacità produttiva.

In sede di Parere Istruttorio tale limite ha assunto carattere prescrittivo.

Il decreto ALA già prescrive il rispetto dei valori di concentrazione di bolla e delle quantità annue degli inquinanti emessi; l'ulteriore vincolo costituito dal rispetto del contenuto massimo di zolfo nell'olio combustibile (pari a 0,85 % peso di zolfo), che risulta ancora più restrittivo del rispetto del valore di bolla, non può essere garantito dalla Raffineria per i seguenti motivi:

- 1) lo scenario petrolifero internazionale rende difficoltoso l'approvvigionamento del greggio BTZ (Es Sider) che la Raffineria utilizzava per la formulazione dell'olio combustibile per usi interni e al*



contempo implica una maggior variabilità della tipologia di greggi che la Raffineria può processare per la sua formulazione;

- 2) la possibilità (alternativa) di approvvigionare dall'esterno oli combustibili a basso tenore di zolfo obbliga la Raffineria ad accettare una fisiologica variabilità del contenuto di zolfo rispetto al valore di 0.85% peso; tale variabilità è conseguenza del fatto che il massimo contenuto di zolfo che differenzia le due diverse classi doganali/fiscali dell'olio combustibile, basso tenore di zolfo ed alto tenore di zolfo, è pari a 1.00 % peso.

La Raffineria inoltre, a fronte degli impegni sottoscritti per il contenimento delle emissioni, ha completato già dal 2006 i lavori di propria competenza per l'introduzione di metano come combustibile.

I lavori esterni di allacciamento alla rete, di pertinenza SnamReteGas, non sono stati ad oggi iniziati a causa di difficoltà incontrate per l'ottenimento delle autorizzazioni alla posa della tubazione (iter autorizzativo avviato a gennaio 2006).

Sulla base di quanto detto la Raffineria è impossibilitata, in condizioni di marcia economicamente sostenibili, a migliorare la qualità dell'olio combustibile e quindi a rispettare il valore di contenuto di zolfo di 0.85% peso indicato nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale; la Raffineria richiede pertanto deroga sul massimo contenuto di zolfo fino all'1.00% in peso, in conformità a quanto già autorizzato per altre analoghe realtà industriali."

Alla luce delle predette considerazioni il Gestore ha richiesto "deroga sul massimo contenuto di zolfo fino all'1,00 % peso, in conformità a quanto già autorizzato per le altre analoghe realtà industriali".

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota G: qualità fuel oil – livelli di contenuto di zolfo)

Il Gruppo Istruttore ritiene non accoglibile la richiesta del Gestore di modifica ritenuta non sostanziale, con esplicito richiamo all'articolo 29 - nonies, comma 1 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e sue smi), finalizzata all'ottenimento di "deroga sul massimo contenuto di zolfo fino all'1,00 % peso".

- Il Gruppo istruttore ritiene che la modifica in questione sia da ritenersi sostanziale, diversamente da quanto valutato dal Gestore dell'impianto.

Ciò alla luce della definizione di "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.", articolo 5, lettera l - bis) del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

Al riguardo della motivazione del gestore di deroga sul massimo contenuto di zolfo fino all'1,00 % peso "in conformità a quanto già autorizzato per altre analoghe realtà industriali, il GI fa presente che le autorizzazioni AIA, come previsto dalla normativa, devono tener conto fra l'altro anche del sito di ubicazione, e quindi non solo della tipologia di impianto, compresi eventuali sistemi di abbattimento.

Il D. Lgs. 152/2006, infatti, Art. 29-sexies *Autorizzazione integrata ambientale*, comma 4, ricorda che "Fatto salvo l'art. 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente."

Per quanto riguarda il contenuto di zolfo, il GI ritiene che l'utilizzo di fuel oil con un contenuto di zolfo superiore al prescritto 0,85 % peso a decorrere dal 01 settembre 2010 produca gli "effetti negativi e significativi sull'ambiente" citati dalla sopra richiamata legge vigente, mantenendo la configurazione impiantistica di riferimento invariata rispetto all'assetto per il quale è stato rilasciato il Decreto MATTM di rilascio di AIA

La restrizione sul contenuto massimo di zolfo ha, infatti, lo scopo di contribuire ulteriormente alla riduzione delle emissioni convogliate di SO₂ dalla Raffineria ENI di Venezia, come azione di prevenzione. Le ulteriori azioni preventive per la riduzione delle emissioni di SO₂, come sotto illustrato, riguardano l'utilizzo consistente di Fuel gas (già nella 1^a fase) e del gas naturale (dalla 2^a fase).

Un innalzamento del tenore massimo dello zolfo nell'olio combustibile, come richiesto dal gestore, non può quindi prescindere da un ribilanciamento del mix fuel oil/fuel gas/gas naturale.



Si richiamano, infine, gli obblighi prescritti dal PIC:

ALLEGATO I – Emissioni convogliate in atmosfera nell'assetto AIA alla Massima Capacità Produttiva – 1ª Fase (Miglioramento Qualità Fuels) (dal rilascio dell'AIA)

Tipologia Fuels	Qualità Fuels (%wt. S)	Quantità Bruciata (t/a)
Olio Combustibile	0,85	140.289
Fuel Gas	0,05	149.299

ALLEGATO II – Emissioni convogliate in atmosfera nell'assetto AIA alla Massima Capacità Produttiva – 2ª Fase (Introduzione Metano) (dal 01/01/2015)

Tipologia Fuels	Qualità Fuels (%wt. S)	Quantità Bruciata (t/a)
Olio Combustibile	0,85	116.330
Fuel Gas	0,05	149.299
Metano	0,00	20.000

Il PIC sopra richiamato, nel capitolo 7 “Verifica di conformità dei criteri IPPC”, paragrafo 7.1 “Prevenzione dell'inquinamento mediante le migliori tecniche disponibili”, ha specificatamente rappresentato due distinte fasi circa la tipologia di combustibile utilizzato in impianto e il correlato quadro emissivo, sotto richiamate:

“Nel mese di marzo 2010, il gestore ha fornito ulteriore documentazione integrativa: “DEFINIZIONE ASSETTO EMISSIVO ALLA MASSIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA” - REVISIONE NOTA CON SDOPPIAMENTO FUMI E18.

L'assetto emissivo della raffineria alla massima capacità produttiva, riferito alla scheda B 7.2 dell'integrazione all'istanza di AIA, sarà proposto in due fasi successive:

Fase 1. *Miglioramento qualità dei combustibili entro il 1° semestre 2010, in particolare:*

- Riduzione del contenuto di zolfo nell'olio combustibile, da 0,94 % a 0,85 % peso;*
- Riduzione del contenuto di zolfo del gas combustibile, da 0,21 % a 0,05 % peso.*

Fase 2. *Sostituzione parziale di olio combustibile con Gas Naturale introdotto nella rete di Raffineria, a valle del completamento dell'iter autorizzativo e successiva realizzazione del condotto di collegamento alla raffineria di pertinenza della Snam Rete Gas.”*

4.1.8 Nota H: DISATTIVAZIONE CAMINI E21 E S38, relativa a prescrizione a pagina 52 del PIC, par. 9.2.1 (“Emissione convogliate”)

A) PRESCRIZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI MODIFICA.

Il PIC ha stabilito (pagina 52 – paragrafo 9.2.1 – “Emissioni Convogliate”) che:

- le emissioni dai camini E21 (riscaldamento del serbatoio bitume 601) e S38 (cappe di laboratorio SOIMOVSPED) non rientrano nel calcolo della bolla di raffineria,
- lo sfiato in atmosfera proveniente dal camino S38 (cappe di laboratorio SOIMOVSPED) è discontinuo;
- per le emissioni dai camini E21 ed S38, come per tutti i parametri non compresi in bolla, “il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dalla Parte IV - Sezione 1 “Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie” dell'Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferite a un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione”.

Il PMC ha prescritto (pagina 10) che per i due camini E21 e S38 in questione i parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera sono quelli indicati in Tabella 5 (“Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini di raffineria non rientranti nel calcolo di bolla”), con una periodicità semestrale di rilevazione dei parametri individuati.



B) MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il Gestore allegata alla sua nota ha inviato la nota H con la quale comunica l'avvenuta dismissione dei camini E21 (riscaldamento del serbatoio bitume 601) e S38 (cappe di laboratorio SOIMOVSPED), con le connesse variazioni impiantistiche.

Il gestore ha presentato le seguenti *motivazioni per la modifica non sostanziale*:

- ◇ “i punti di emissione E21 (riscaldamento del serbatoio bitume 601) e S38 (cappe di laboratorio SOIMOVSPED) non sono più attivi”. Il serbatoio 601 è stato, infatti, collegato al sistema Hot Oil servito dal riscaldatore H610 che convoglia le proprie emissioni al camino E3 per il quale è stato già previsto specifico monitoraggio”;
- ◇ “le cappe di laboratorio SOIMOVSPED sono state definitivamente dismesse”.

Alla luce delle predette considerazioni, il Gestore ha chiesto “di prendere atto” delle predette dismissioni e variazioni impiantistiche “ai fini della modifica delle parti di interesse del Decreto AIA”.

C) CONSIDERAZIONI DEL GI (Rif. Nota H: disattivazione camini E21 e S38).

Il Gruppo Istruttore ritiene accoglibile la modifica chiesta dal gestore, illustrata nel punto B) sopra, relativa a prescrizione stabilita dal paragrafo 9.2.1 (“Emissione convogliate”), pagina 52 del PIC.

Nel contempo, essendo stato il serbatoio 601 di riscaldamento del bitume collegato al sistema Hot Oil servito dal riscaldatore H 610 che convoglia le proprie emissioni al camino E3, si richiama il rispetto dei limiti emissivi in atmosfera già stabiliti per il *camino E3* (asservito quest'ultimo alla distillazione primaria DP2), le cui emissioni concorrono al calcolo emissivo di bolla della Raffineria ENI di Venezia.

Analogamente, viene modificato il PMC che ha prescritto (pagina 10) che per i due camini E21 e S38 in questione i parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera sono quelli indicati in Tabella 5 (“Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini di raffineria non rientranti nel calcolo di bolla”), con una periodicità semestrale di rilevazione dei parametri individuati.

TARIFFA VERSATA DAL GESTORE

In relazione alla tariffa prevista, il Gestore ha trasmesso copia dell'originale della quietanza di versamento della tariffa relativa all'istruttoria pari a 2000,00 euro con propria nota DIR 152/FZ.cz del 14 dicembre 2011 (E.prot-2011-0032207 del 23/12/2011).

- **Il G.I. ritiene non congrua la tariffa versata e pertanto che la stessa debba essere adeguata.**



4. MODIFICHE DA APPORTARE AL PIC E AL PMC ALLEGATI AL DECRETO DI AIA

1) il PIC, pagina 59, sia così modificato:

Testo attuale del PIC (pag. 59) con evidenziata la modifica richiesta	Testo modificato del PIC (pag. 59)
<p>"Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi). Sarà verificata anche la somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per assicurare il rispetto delle quantità massime nelle due aree di stoccaggio. Dovranno altresì essere controllati il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e le etichettature".</p>	<p>"Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi). Dovranno altresì essere controllati il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e le etichettature".</p>

2) Il PMC, pagina 22, sia conseguentemente così modificato:

Testo attuale del PMC (pag. 22) con evidenziata la modifica richiesta	Testo modificato del PMC (pag. 22)
<p>"Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi) sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi."</p>	<p>"Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei depositi temporanei, ai fini della verifica del rispetto del criterio temporaneo (periodo massimo di stoccaggio: 3 mesi) e ai fini del mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi."</p>

3) il PMC, pagina 28, sia così modificato:

▪ Testo attuale del PIC (pag. 59):

"Tabella 14 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini dell'impianto STAP non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Limiti/ Prescrizioni	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ [mg/Nm ³] NO _x (come NO ₂) [mg/Nm ³] CO [mg/Nm ³] PTS	-	23'	Annuale	NDIR Opacimetro Paramagnetico
CO ₂			Calcolato	EPA 3C/96
PTS [mg/Nm ³]	Limite come da autorizzazione	3,1,22,17,18,2	Annuale	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
COV	Limite come da autorizzazione	3, 1, 22, 17, 18,2		

Tutti i punti di emissione sopraelencati devono essere controllati annualmente.



▪ **Testo corretto e integrato a seguito accoglimento modifica non sostanziale:**

"Tabella 14 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini dell'impianto STAP non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Limiti/ Prescrizioni	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ [mg/Nm ³] NO _x (come NO ₂) [mg/Nm ³] CO [mg/Nm ³] PTS	-	23 ¹	Annuale	NDIR Opacimetro Paramagnetico
CO ₂			Calcolato	EPA 3C/96
PTS [mg/Nm ³]	Limite come da autorizzazione	3,1,22,17,18	Annuale	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
COV	Limite come da autorizzazione	3, 1, 22, 17, 18		

Tutti i punti di emissione sopraelencati devono essere controllati annualmente.

In caso di attivazione dello sfiato relativo al camino 2 di emergenza dell'impianto STAP sarà data tempestiva comunicazione all'Autorità competente e all'Ente di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e fine dell'evento. Come previsto a pagina 45 del Piano di monitoraggio e controllo, sarà anche fornita una stima dei quantitativi di inquinanti emessi."

4) Il PIC paragrafo 9.2.1 ("Emissione convogliate"), pagina 52, sia così modificato.

▪ **Testo attuale del PIC (pag. 59):**

"B) EMISSIONI AUTORIZZATE CHE NON RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA BOLLA
(Testo attuale con evidenziata la modifica richiesta)

- Camini:

- ~~Camino E21 da riscaldamento serbatoio bitume 601~~
- Camino E22 da riscaldamento serbatoio bitume 602
- Camino E23 da riscaldamento serbatoio bitume 603
- Camino E24 da riscaldamento serbatoio bitume 604
- Camino E25 da riscaldamento serbatoio bitume 605
- Camino E26 da riscaldamento serbatoio bitume 606
- Camino E27 da riscaldamento serbatoio bitume 607
- Camino E28 da riscaldamento serbatoio bitume 608"

- Sfiati in atmosfera

Per i seguenti sfiati in atmosfera si applicano le seguenti prescrizioni:

Sigla ident.	Descrizione	Tipo di emissione
S29	URV caricamento benzine ZNE 80 (S)	discontinua
S30	URV caricamento bitume 6.122	discontinua
S31	URV serbatoi bitume 6.122	discontinua
S32	RC3-CCR ND (rigenerazione ciclica)	discontinua
S33	RC3 95 (rigenerazione catalizzatore)	discontinua
S 35/1.../26 S36 S37 S38	Cappe laboratorio Cappe laboratorio SOI CARB Cappe laboratorio DP2 Cappe laboratorio SOIMOVSPED	discontinua
S42	URV caricamento/scaricamento benzine NAVI	discontinua
S43	Copertura Vasche API	continua



▪ **Testo corretto e integrato a seguito accoglimento modifica non sostanziale:**

“B) EMISSIONI AUTORIZZATE CHE NON RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA BOLLA

- **Camini:**

- Camino E22 da riscaldamento serbatoio bitume 602
- Camino E23 da riscaldamento serbatoio bitume 603
- Camino E24 da riscaldamento serbatoio bitume 604
- Camino E25 da riscaldamento serbatoio bitume 605
- Camino E26 da riscaldamento serbatoio bitume 606
- Camino E27 da riscaldamento serbatoio bitume 607
- Camino E28 da riscaldamento serbatoio bitume 608”

- **Sfiati in atmosfera**

Per i seguenti sfiati in atmosfera si applicano le seguenti prescrizioni:

Sigla ident.	Descrizione	Tipo di emissione
S29	URV caricamento benzine ZNE 80 (S)	discontinua
S30	URV caricamento bitume 6.122	discontinua
S31	URV serbatoi bitume 6.122	discontinua
S32	RC3-CCR ND (rigenerazione ciclica)	discontinua
S33	RC3 95 (rigenerazione catalizzatore)	discontinua
S 35/1.../26	Cappe laboratorio	discontinua
S36	Cappe laboratorio SOI CARB	
S37	Cappe laboratorio DP2	
S42	URV caricamento/scaricamento benzine NAVI	discontinua
S43	Copertura Vasche API	continua

5) Il PMC, pagina 10, sia così modificato.

▪ **Testo attuale con evidenziata la modifica richiesta:**

Tabella 5 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini di raffineria non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ NOx (come NO ₂) CO PTS Ossigeno Temperatura Portata	E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28	Periodico (semestrale)	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
Benzene COV Efficienza rimozione	Unità Recupero Vapori: S29, S30, S31, S32, S33, n° S35/1.../26, S37, S38, S36, S39, S42	Periodico (semestrale)	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
Benzene COV	S43 ⁴	Mensile/ (Semestrale) ⁵	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate.

⁴ Le misure di COV devono essere effettuate a monte e a valle del sistema di abbattimento del punto di emissione S43.

⁵ Nei primi sei mesi di funzionamento dovranno essere effettuate misure mensili per determinare l'efficienza (durante il quale non si applica il limite); successivamente ogni sei mesi (il rendimento minimo del sistema di abbattimento delle COV al camino S43 è dell'80%).



▪ **Testo corretto e integrato a seguito accoglimento modifica non sostanziale:**

Tabella 5 Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini di raffineria non rientranti nel calcolo di bolla.

Inquinante/ Parametro	Punto di emissione	Tipo di monitoraggio	Metodi e std riferimento
SO ₂ NO _x (come NO ₂) CO PTS Ossigeno Tempertaura Portata	E22, E23, E24, E25, E26, E27,E28	Periodico (semestrale)	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
Benzene COV Efficienza rimozione	Unità Recupero Vapori: S29, S30, S31, S32, S33, n° S35/1..../26, S37, S36, S39, S42	Periodico (semestrale)	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
Benzene COV	S43 ⁴	Mensile/ (Semestrale) ⁵	Rif. § Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate.

⁴ Le misure di COV devono essere effettuate a monte e a valle del sistema di abbattimento del punto di emissione S43.

⁵ Nei primi sei mesi di funzionamento dovranno essere effettuate misure mensili per determinare l'efficienza (durante il quale non si applica il limite); successivamente ogni sei mesi (il rendimento minimo del sistema di abbattimento delle COV al camino S43 è dell'80%).